

## **STATUTO**

**CONSORZIO RES RIUNITE  
ESPERIENZE SOCIALI -  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA CARLO MAYR 14

Numero REA: FE - 195962

Codice fiscale: 01765640386

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 01-10-2008 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "H" all'atto di rep. n. 39598/21854

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1. Costituzione - denominazione- sede - durata

E' costituito un Consorzio di cooperative sociali in forma di società cooperativa sociale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, denominato "Consorzio RES - Riunite Esperienze Sociali società cooperativa sociale".

Esso assume la sigla "RES", che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente sia legalmente in luogo della regione sociale scritta per esteso.

Al consorzio si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e - per quanto non previsto da detto Titolo e in quanto compatibili - le disposizioni sulle società per azioni. Si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni.

Il consorzio ha sede nel comune di Ferrara e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo adottata nei modi e termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il consorzio potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Il consorzio ha durata fino al 31.12.2060, la quale potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 2. Scopo mutualistico

Il consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Il consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci, favorendone lo sviluppo imprenditoriale e organizzativo e promuovendo la realizzazione di una rete sociale e imprenditoriale efficiente, in grado di costruire relazioni positive e stabili con il sistema istituzionale locale, di rispondere ai bisogni dei territori e promuovere processi di inclusione sociale, di creazione di capitale sociale e di distribuzione più equa delle opportunità.

Esso pertanto intende fornire agli associati servizi commerciali, tecnici, finanziari e di assistenza in generale nella assunzione e nella realizzazione di servizi educativi, socio-educativi e socio-assistenziali a favore della prima infanzia e di soggetti in condizioni di bisogno.

Principi fondativi del Consorzio sono:

a) la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale,

organizzativa e progettuale

b)la valorizzazione della produttività sociale, anche attraverso la promozione di azioni di sviluppo locale e di partenariato pubblico/privato sociale

c)l'integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività

d)la promozione e la diffusione di pratiche di responsabilità sociale

e)la promozione e la diffusione di processi per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti, etici, strategici e organizzativi.

Allo scopo di promuovere e curare gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, il Consorzio coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, sia su scala locale sia nazionale e internazionale.

Esso persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Nello svolgimento delle proprie funzioni e attività, il Consorzio può operare anche con soggetti terzi.

Il consorzio si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Confederazione Cooperative Italiane, nonché agli organismi periferici delle stesse nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Articolo 3. Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il consorzio ha come oggetto le seguenti attività:

1)assumere, anche in concessione, la gestione di servizi educativi, socio educativi e socio-assistenziali in strutture e centri residenziali e semi residenziali, a favore dell'infanzia e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o economico sociali che determinino stati di bisogno o emarginazione, quali a titolo esemplificativo:

0)nidi d'infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali per utenza 0-3 anni; servizi educativi e socio educativi a favore dell'infanzia (0-6 anni) e delle famiglie

a)scuole dell'infanzia, servizi scolastici e altri servizi socio educativi ed educativi per utenza 3-14 anni

b)attività di sostegno educativo a disabili e minori in difficoltà

2) intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle cooperative associate, nell'ambito sia dei servizi educativi e socio educativi, sia di attività diverse, purché connesse o accessorie a queste

3) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare e assumere appalti da enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di cui al precedenti punti 1) e 2), da affidare in esecuzione ai propri associati secondo le modalità che saranno definite da apposito Regolamento interno ovvero da condurre direttamente anche in associazione con altre imprese non socie, sia pubbliche sia private

4) stimolare la collaborazione fra le cooperative socie, anche favorendo processi di integrazione e fusione fra le strutture aziendali cooperative e/o settori delle stesse, con finalità di promozione umana e sociale della comunità; coordinare l'attività delle cooperative socie al fine di intraprendere azioni più produttive e incisive sul tessuto sociale

5) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-gestionale, organizzativa, legale e amministrativa (in particolare) a favore degli enti soci, offrendo quant'altro necessario - ivi compreso il sostegno finanziario - per migliorarne le capacità imprenditoriali e l'efficacia operativa

6) coordinare per conto degli associati l'organizzazione e la gestione - anche in collaborazione con enti formativi e Università - di attività di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione e sviluppo delle risorse umane, volte a stimolare e accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative

7) favorire e sviluppare rapporti di stabile collaborazione nonché accordi commerciali con imprese e cooperative operanti nel settore dei servizi (logistica, pulizie, ristorazione, eccetera), delle costruzioni e dell'abitazione, con consorzi, enti e istituti finanziari, anche ai fini della partecipazione a gare per appalti di global service e progetti di project financing

8) organizzare e gestire attività di assistenza e rappresentanza degli enti soci, sia nei rapporti reciproci sia nei rapporti con enti pubblici e privati, con la comunità locale, gli istituti di credito, gli enti previdenziali, le associazioni

9) attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione della società civile, delle istituzioni locali e della comunità in generale riguardo i temi della promozione socio economica territoriale e dello sviluppo delle reti del welfare locale; organizzare e gestire indagini di mercato, attività di studio e ricerca socio-economica relativa alle attività e alla funzione della cooperazione sociale nell'ambito del sistema dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi

10) favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività dei soci, promuovendo l'acquisizione di commesse, servizi e forniture, anche tramite la realizzazione di strutture private o pubblico-private, ovvero partecipando direttamente a procedure di affidamento promosse da enti pubblici e privati

11) assumere partecipazioni in cooperative sociali ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/1991, cui potranno anche essere concessi finanziamenti per lo sviluppo della loro attività

12) promuovere l'immagine commerciale degli enti consorziati, sia collettivamente sia singolarmente, anche predisponendo marchi, sigle e insegne con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti

13) svolgere ogni attività rivolta all'acquisto di beni e servizi funzionali alle attività dei soci.

Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il consorzio si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 59/1992.

Il consorzio può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

### TITOLO III SOCI COOPERATORI

#### Articolo 4. Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 381/1991, la base sociale del consorzio deve essere formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali costituite a norma della stessa legge 381/1991 e regolarmente iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Possono pertanto essere soci le società cooperative sociali attive nel settore dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi che intendano avvalersi delle prestazioni istituzionali del consorzio e partecipare alla gestione mutualistica.

Possono inoltre essere ammessi come soci - nel rispetto del limite come sopra indicato - le società cooperative non sociali, i consorzi, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti giuridici pubblici e privati che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio, nonché le persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 381/1991.

I soci:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

L'ammissione di nuovi soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica del consorzio; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della società di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci gli enti che - esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella del consorzio - svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella del consorzio stesso.

E' fatto divieto agli associati di partecipare ad altre cooperative e consorzi che perseguano identici scopi ed esplicino una attività concorrente, senza espressa e preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione che dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Non possono essere ammessi come soci gli enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi "soci finanziatori".

#### Articolo 5. Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio domanda scritta contenente:

1) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A., il domicilio fiscale, il numero dei soci e la descrizione dell'attività svolta

2) copia della delibera assunta dall'organo sociale competente, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società a tutti gli effetti in seno al consorzio

3) I motivi della richiesta

4) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a:

A) euro 15.000,00 (quindicimila) per le cooperative sociali con valore della produzione uguale o superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni)

B) euro 10.000,00 (diecimila) per le cooperative sociali con

valore della produzione uguale o superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

C) euro 5.000,00 (cinquemila) per le cooperative sociali con valore della produzione inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni)

D) euro 15.000,00 (quindicimila) per le tipologie di soci diverse dalle società cooperative sociali

5) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e ai regolamenti sociali, di cui dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

6) l'accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo XX del presente statuto

7) la dichiarazione di impegnarsi a versare integralmente il contributo associativo annuo alle scadenze e con le modalità stabilite dai competenti organi sociali, secondo le previsioni del presente statuto e del Regolamento interno

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti, sottoscritti in originale dal legale rappresentante della cooperativa o ente richiedente:

a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda

b. certificato di iscrizione al Registro imprese presso la Camera di commercio e all'Albo nazionale delle società cooperative, se cooperativa; copia dell'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali, se dovuto

c. copia del bilancio degli ultimi tre esercizi e relativi allegati, compresa la relazione degli organi incaricati del controllo legale e del controllo contabile della società o ente, se nominati

d. documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi

e. dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, riguardante la corretta e integrale applicazione del contratto di lavoro di settore ai propri soci lavoratori e dipendenti, se dovuto

f. dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, riguardante in dettaglio il corretto e integrale adempimento degli oneri in materia di sicurezza del lavoro

g. copia conforme delle certificazioni di conformità del Sistema di gestione della Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 o altro eventualmente possedute nonché ogni altra certificazione di qualità

h. copia del Bilancio Sociale, eventualmente predisposto

i. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile e abbia richiesto.

Di ogni modifica apportata allo statuto dagli associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'ente interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati. In tal caso, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme a quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a uniformarsi, disponendo l'ammissione entro i successivi sessanta giorni.

Nella relazione al bilancio gli amministratori illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### Articolo 6. Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con il consorzio, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio.

#### Articolo 7. Diritti e obblighi dei soci

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute.

Tali quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le somme versate a titolo di tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Il capitale sociale sottoscritto può essere versato a rate e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione

b) il restante entro il termine di dodici mesi, con le modalità da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'ammissione

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2545-bis del codice civile.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

1) al versamento:

del capitale sottoscritto

dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori

della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali a contribuire al perseguimento degli scopi sociali del consorzio, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, compreso il versamento del contributo associativo annuale anche in caso di recesso ed esclusione prima della fine dell'anno solare

3)a non aderire ad altre società e/o consorzi che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo

4)a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi del Consorzio

5)al versamento del contributo associativo annuale nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione del Consorzio entro il 31 gennaio di ogni anno, entro i limiti minimi di seguito definiti:

A) euro 1.500,00 (mille cinquecento) per le cooperative sociali e le società diverse con un valore della produzione pari o superiore a Euro 10.000.000,00 (dieci milioni)

B) euro 1.000,00 (mille) per le cooperative sociali e le società diverse con un valore della produzione pari o superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) ed inferiore ad Euro 10.000.000,00

C) euro 500,00 (cinquecento) per le cooperative sociali e le società diverse con un valore della produzione inferiore a Euro 5.000.000,00

D) euro 1.500,00 (mille cinquecento) per gli altri enti associati diversi dalle società.

Articolo 8. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione dell'ente associato.

Articolo 9. Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

1)che abbia perduto i requisiti per l'ammissione

2)che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al consorzio. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 41 (Clausola compromissoria).

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto - salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione - con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Resta inteso che il socio receduto, salva diversa decisione del consorzio, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti del consorzio stesso.

#### Articolo 10. Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
2. risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi
3. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta da parte del consiglio di amministrazione, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società o non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio
4. per fatto ad esso imputabile, in qualunque modo causi al consorzio un danno grave, anche ledendone in qualsiasi modo l'immagine pubblica
5. che partecipi, senza esserne autorizzato dal consiglio di amministrazione, ad altre cooperative, consorzi o società in genere che perseguano identici scopi ed esplicano un'attività concorrente
6. si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale
7. qualora ammesso in quanto cooperativa sociale, perda i requisiti necessari e venga conseguentemente cancellato dall'Albo regionale delle cooperative sociali e dalla categoria "cooperative sociali" dell'Albo nazionale delle società cooperative, nel caso in cui tale mutamento comporti la perdita, da parte del consorzio, del requisito previsto dall'articolo 8 della legge 381/1991 relativamente alla composizione della propria base sociale
8. si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che prevedano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure per l'affidamento di concessioni e appalti pubblici
9. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il consorzio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare le

procedure di cui al successivo articolo 41 (Clausola compromissoria) nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'esclusione diventa operante dal ricevimento, da parte del socio destinatario, della comunicazione della relativa decisione dell'organo amministrativo, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci.

#### Articolo 11. Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per la risoluzione delle controversie che insorgessero tra i soci e il consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure previste dal successivo articolo 41 (Clausola compromissoria).

#### Articolo 12. Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota di capitale sociale effettivamente versato, eventualmente aumentate per rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/1992 o a titolo di ristoro.

Hanno altresì diritto alla quota di dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto diventa operativo.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili a capitale, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### Articolo 13. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti o esclusi devono chiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per cui non verrà richiesto il rimborso nel termine suddetto sono devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

Il consorzio può in ogni caso compensare il proprio debito derivante dal rimborso delle quote o del sovrapprezzo ovvero dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da

prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 cod. civ.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, punti 2), 3) e 4) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento.

Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

#### TITOLO IV

#### SOCI FINANZIATORI, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

##### Articolo 14. Soci finanziatori

Possono essere ammessi al consorzio soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria i soci sovventori e i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale del consorzio. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il Fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 23 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di ? 500,00 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto, qualunque sia l'importo delle azioni possedute. L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci finanziatori e sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'articolo 2370 del codice civile.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità

di soci finanziatori.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del Consorzio. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 15. Diritti dei soci finanziatori

Ai soci finanziatori spetta la rivalutazione gratuita delle azioni, di cui al successivo articolo 24 del presente Statuto, nei limiti previsti dall'articolo 7 della legge 59/1992.

Le azioni dei soci finanziatori sono altresì privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alle partecipazioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento del Consorzio, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice

civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'articolo 2529 e nei limiti ivi previsti

Articolo 16. Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori  
Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Articolo 17. Deliberazione di emissione e ammissione dei finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria del consorzio, con la quale devono essere stabiliti:

- 1)l'importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emissione delle azioni
- 2)l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse
- 3)il termine minimo di durata del conferimento e le modalità del recesso
- 1)i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni anche in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.

L'ammissione del socio finanziatore è deliberata dal consiglio di amministrazione

Articolo 18. Recesso dei soci finanziatori

Oltre ai casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito

dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente statuto, ai finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

#### Articolo 19. Azioni di Partecipazione Cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea, il consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 59/92.

In tal caso, il consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione stabilita dall'assemblea a favore dei soci cooperatori.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del consorzio.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni e quote

Le A.p.c. sono disciplinate, in conformità alla vigente normativa in materia, da apposito Regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati

la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea

i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 20. Assemblea speciale dei possessori di A.p.c.

Essendo le a.p.c. strumenti finanziari privi del diritto di voto nell'assemblea dei soci, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione del consorzio ovvero al rappresentante comune degli stessi azionisti.

Diritti e obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo e ammodernamento di cui al precedente articolo 20.

Detta assemblea può in ogni caso essere convocata tutte le volte ve ne sia necessità ovvero su richiesta di almeno un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

Essa è disciplinata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea dei soci, in quanto compatibili, nonché dall'apposito regolamento.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Articolo 21. Recesso dei possessori di a.p.c.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del consorzio, il rimborso potrà avvenire:

- 1)esclusivamente al valore nominale
- 2)attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Articolo 22. Obbligazioni e altri strumenti di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario

le modalità di circolazione

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

#### TITOLO V

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23. Elementi costitutivi del patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote nominative il cui valore minimo è stabilito dall'assemblea dei soci entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge e dal presente statuto

dai conferimenti dei soci finanziatori, dalle azioni di partecipazione cooperativa e dalle azioni dei soci sovventori ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento/00). Le azioni di socio sovventore sono specificamente imputate al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di gestione di cui al successivo articolo 24 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi

3) dalla eventuale riserva divisibile destinata esclusivamente ai soci finanziatori

4) dall'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea

5) dalla riserva straordinaria indivisibile

6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte o attribuite, eventualmente rivalutate.

Le riserve - ad eccezione di quella prevista al punto 3) del presente articolo - sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 24. Bilancio di esercizio, destinazione dell'utile e ristorno

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione

provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

La relazione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre illustrare l'andamento dell'attività del consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- 1) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge
- 3) un'eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
- 4) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale effettivamente versato da parte dei soci operatori e finanziatori, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente
- 5) alla eventuale riserva divisibile costituita a favore dei soci finanziatori
- 6) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può in ogni caso deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili sia devoluta alle riserve indivisibili.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito Regolamento.

La ripartizione del ristorno ai soci è effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma su proposta degli amministratori.

L'assemblea può deliberare la ripartizione del ristorno a ciascun socio:

in forma liquida

mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Allo stesso modo, la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento di somme al conto economico a titolo di ristorno operato dagli amministratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

#### TITOLO VI ORGANI SOCIALI

##### Articolo 25. Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Sindaci, quando obbligatorio per legge ovvero ritenuto comunque opportuno
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

##### Articolo 26. Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), l'ora e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi, agli assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte; ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a una di quelle obbligatorie, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

##### Articolo 27. Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del

Consiglio di Amministrazione; approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione

2.determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo articolo 32 e provvede alle relative nomine e revoche

3.determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale

4.nomina - se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno -i componenti il collegio dei sindaci, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi; delibera l'eventuale revoca

5.conferisce e revoca l'incarico del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nell'articolo 38 del presente statuto e ne fissa il compenso

6.approva i regolamenti previsti dal presente Statuto secondo il disposto dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile

7.delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato;

8.delibera l'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'art. 24 del presente statuto

9.delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori

10.delibera sulle eventuali domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 5 , in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta

11.delibera sull'adesione a un gruppo cooperativo paritetico. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente articolo 24.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla

nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altra materia espressamente attribuitale dalla legge, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

1. la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile
2. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie
3. l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società
4. gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

#### Articolo 28. Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto

Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati i due terzi dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto

in seconda convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, per lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le votazioni sono palesi; si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

#### Articolo 29. Verbale delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio quando previsto. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero dei voti spettanti a ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su

richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### Articolo 30. Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci finanziatori si applica il precedente articolo 14.

Gli enti soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, secondo quanto disposto dagli articoli 2372 e 2539 del codice civile.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la Confederazione Cooperative Italiane, le loro Associazioni nazionali di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui il consorzio aderisce - qualora non fossero socie dello stesso - potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto al voto.

#### Articolo 31. Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede inoltre alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### Articolo 32. Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci. Spetta all'assemblea determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo prima di procedere alla loro nomina.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori. Ai soci finanziatori può essere riconosciuto il diritto di eleggere fino a un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi, secondo la decisione assunta dall'assemblea in sede di nomina; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile,

gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità e onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

#### Articolo 33. Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ai fini del miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti espressamente riservati - dalla legge o del presente statuto - all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto:

- 1.convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa"
- 2.cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci
- 3.delibera in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci
- 4.compila i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci
- 5.redige i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società
- 6.delibera tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere
- 7.delibera di concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
- 8.conferisce procure speciali per speciali atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 9.assume e licenzia il personale della Società, fissandone le

mansioni e le retribuzioni; conferisce specifiche deleghe ai dirigenti in materia che sono di specifica competenza del consiglio di amministrazione, definendone i limiti e i controlli

10.nomina eventualmente un direttore e i Comitati tecnici individuando le persone competenti anche tra i soggetti estranei al consorzio, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

#### Articolo 34. Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1.che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo
- 2.che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione
- 3.che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione
- 4.che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

In caso di parità di voti, la proposta si intende rigettata.

A norma dell'articolo 2391 del codice civile, ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale ove nominato di ogni

interesse che - per conto proprio o di terzi - abbia in una determinata operazione del consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

#### Articolo 35. Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### Articolo 36. Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c..

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle proprie mansioni.

#### Articolo 37. Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio e la firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o altro membro del consiglio di amministrazione; può inoltre conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure a terzi. La delega deve in ogni caso essere menzionata nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 38. Collegio Sindacale e Controllo contabile

Il Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea dei soci qualora obbligatorio per legge ovvero se ritenuto comunque

opportuno, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che - ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis, ultimo comma del codice civile, l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1)verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione

2)verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano

3)esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

#### TITOLO VII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento anticipato del Consorzio, quando ne ricorrano I presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale - con le maggioranze previste dall'articolo 28 del presente statuto - decide:

1.il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori

2.la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa

3.i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi

compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 28 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dal Consorzio.

#### Articolo 40. Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) al rimborso delle azioni dei soci finanziatori e delle azioni di partecipazione cooperativa e ai dividendi eventualmente maturati
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e ai dividendi eventualmente maturati
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e ai dividendi eventualmente maturati
- d) alla devoluzione al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Articolo 41. Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs.5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

#### Articolo 42. Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo può

elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici eventualmente costituiti.

#### Articolo 43. Requisiti mutualistici

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile e previste nel presente statuto agli articoli 23 (Patrimonio sociale), 24 (Bilancio e destinazione dell'utile) e 40 (Devoluzione patrimoniale) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

#### Articolo 44. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice civile, della legge 381/1991 e delle leggi speciali in materia di cooperazione.

F.to Paolo Marcolini

- " Biagio Missanelli
- " Carla Marianantonella Carli
- " Bertelli Patrizia
- " Vincenzo Sette
- " Mirco Rubbi
- " Francesco Monini
- " Alberto Magnani Notaio